



Bruxelles, 23.1.2013
C(2013) 380 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23.1.2013

**a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009
e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE – Italia – Certificazione della
Società Gasdotti Italia S.p.A.**

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23.1.2013

**a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009
e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE – Italia – Certificazione della
Società Gasdotti Italia S.p.A.**

I. PROCEDURA

Il 26 novembre 2012 la Commissione ha ricevuto una notifica dell'autorità nazionale italiana di regolamentazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG"), in merito a un progetto di decisione relativo alla certificazione del gestore del sistema di trasporto del gas Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito "SGI").

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE¹ (di seguito "direttiva sul gas") e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009² (di seguito "regolamento sul gas"), la Commissione è tenuta a esaminare il progetto di decisione notificato e a trasmettere un parere all'autorità di regolamentazione nazionale competente in merito alla compatibilità del progetto di decisione con l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DECISIONE NOTIFICATO

SGI è uno dei tre gestori dei sistemi di trasporto del gas in Italia. Possiede e gestisce 1 330 chilometri di gasdotti ad alta pressione nell'Italia centrale, vale a dire il 4% della rete italiana di trasporto del gas. Gestisce altresì una piccola rete regionale di 8 chilometri. L'SGI appartiene all'Eiser Global Infrastructure Fund (di seguito, "Eiser") registrato nel Regno Unito e gestito dall'Eiser Infrastructure Partners LLP (di seguito, "Eiser IP").

Al fine di conformarsi alle norme vigenti in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto, l'SGI ha presentato la richiesta di certificazione secondo il modello della completa separazione proprietaria ("SP") di cui all'articolo 9 della direttiva sul gas.

L'AEEG ha esaminato se e in quale misura SGI ottemperi alle norme sulla separazione del modello SP previste dalla legislazione italiana di recepimento della direttiva sul gas. Nella decisione preliminare, l'AEEG ha elencato le condizioni che l'SGI deve soddisfare per garantire la piena conformità a dette norme sulla separazione. Tali condizioni riguardano la necessità di acquisire la proprietà della piccola rete regionale di cui sopra, e di riprendere nei provvedimenti interni dell'SGI i compiti e i requisiti di indipendenza del gestore dei sistemi di trasporto previsti dalla normativa italiana di attuazione della direttiva sul gas.

¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

² Regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

III. OSSERVAZIONI

In base alla presente notifica la Commissione formula le seguenti osservazioni in merito al progetto di decisione.

1. Esercizio del controllo e diritti del richiedente

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva sul gas la stessa persona o le stesse persone non sono autorizzate ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura.

Dal progetto di decisione risulta che Eiser, azionista unico e di controllo dell'SGI, ha partecipazioni in quattro altre società attive nella produzione di energia elettrica. L'AEEG ha esaminato se e in che misura tali partecipazioni possano costituire un ostacolo alla certificazione dell'SGI quale società con separazione proprietaria.

Nel contesto della valutazione di queste partecipazioni di Eiser, la Commissione rammenta che l'obiettivo delle norme di separazione è garantire il pari trattamento degli utenti della rete da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete ma anche negli incentivi a investire in misura adeguata nelle reti. Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace³.

Nella decisione preliminare, l'AEEG ha svolto una valutazione finalizzata ad accertare se nel caso in specie si possa individuare, in base ai dati concreti agli atti, un conflitto d'interesse di Eiser che lo porti a favorire le partecipazioni da esso detenute in attività di produzione o fornitura o a usare della propria partecipazione nell'SGI per discriminare gli utenti potenziali o effettivi della rete di gas dell'SGI, e in che misura tali partecipazioni nelle attività di produzione o fornitura siano d'ostacolo alla certificazione dell'SGI nel conformarsi al modello di separazione di proprietà.

Innanzitutto, le partecipazioni di Eiser nella Aries Solar Termoelectrica S.L. (36,95%) e nel Dioxipe Solar S.L. (33,83%) riguardano società stabilite in Spagna, attive nella produzione di energia elettrica da energia solare. Le due unità in questione, attualmente ancora in costruzione, avranno una capacità produttiva di 50 MW ciascuna. Secondo il quadro normativo spagnolo applicabile alle energie rinnovabili, l'energia elettrica sarà venduta alla società di distribuzione locale ad un prezzo regolamentato. La Commissione concorda con la valutazione dell'AEEG che l'interfaccia tra il mercato spagnolo dell'energia elettrica e il mercato italiano del gas è assai limitata e che finché le attività di produzione in questione sono svolte nel quadro normativo spagnolo, possono fruire per legge del dispacciamento prioritario e restano di dimensioni ridotte, è improbabile che Eiser sia in grado di influenzare le attività di trasporto dell'SGI in modo discriminatorio per favorire le proprie partecipazioni nelle attività di produzione di Aries Solar Termoelectrica S.L. e Dioxipe Solar S.L.. Stando così le cose, la Commissione concorda con l'AEEG che non risultano ostacoli alla certificazione.

³ Cfr. tra l'altro i considerando 9, 11 e 12 della direttiva sull'energia elettrica.

In secondo luogo, la partecipazione di Eiser alla Cory Environmental Holding (33,3%) riguarda una società di gestione dei rifiuti che produce energia elettrica da rifiuti e biogas attraverso due unità di produzione di dimensioni relativamente ridotte (rispettivamente 66MW e 50MW) stabilite nel Regno Unito. In questo caso l'energia elettrica è venduta sul mercato all'ingrosso con contratti bilaterali. La Commissione concorda con la valutazione dell'AEEG che la distanza geografica tra il luogo di produzione dell'energia elettrica e quello in cui è situata la rete di trasporto del gas dell'SGI esclude la possibilità che Eiser discrimini tra utenti della sua rete di trasporto di gas per favorire la sua partecipazione alle attività di produzione della Cory Environmental Holding. Anche qui non risultano ostacoli alla certificazione.

Infine, la partecipazione di Eiser alla Herambiente S.p.A riguarda una partecipazione indiretta del 12,5% in una società italiana di gestione dei rifiuti che, come sottoprodotto⁴, produce energia elettrica rinnovabile da rifiuti. L'energia elettrica è prodotta in sette diverse unità di produzione con una capacità media inferiore a 20MW, che operano indipendentemente una dall'altra. Le unità non si servono di gas per la produzione di energia elettrica. Parte di tale energia è venduta a prezzo regolamentato, il resto fruisce di dispacciamento prioritario ed è venduto sul mercato all'ingrosso con contratti bilaterali. Inoltre, le unità di produzione non sono situate nella stessa zona in cui si trova la rete del gas dell'SGI, ma nell'Italia settentrionale. Su queste basi, e in particolare a fronte delle modeste dimensioni delle diverse unità di produzione in questione, del fatto che parte dell'energia elettrica è venduta a prezzo regolamentato e del fatto che le unità di produzione non sono situate nella stessa zona in cui si trova la rete del gas dell'SGI, l'AEEG ha concluso che la partecipazione di Eiser in Herambiente non crea conflitto d'interessi con le attività di trasporto del gas dell'SGI e che di conseguenza non vi è rischio di discriminazione nella gestione delle attività del gestore dei sistemi di trasporto del gas. In base all'informazione contenuta nel progetto di decisione, la Commissione non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione dell'AEEG nel caso in specie e concorda con le conclusioni dell'Autorità. La Commissione invita tuttavia l'AEEG a continuare a sorvegliare la situazione anche dopo l'adozione della decisione di certificazione per assicurarsi che non sopravvengano nuovi fatti o circostanze, ad esempio l'apertura di altre unità di produzione nelle vicinanze della rete dell'SGI che possano interferire con l'attività di trasporto e giustificare quindi una modifica della valutazione.

La Commissione raccomanda dunque all'AEEG di inserire nella decisione finale di certificazione un requisito che imponga all'SGI di riferire regolarmente all'AEEG sugli sviluppi di rilievo in termini di infrastrutture di partecipazione collegate all'energia in generale, e riguardo alla partecipazione alla Herambiente in particolare.

IV. CONCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sul gas, l'AEEG tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione di cui sopra al momento di prendere la sua decisione finale riguardo alla certificazione di SGI e comunica la decisione finale adottata alla Commissione.

La posizione della Commissione in merito a detta notifica non pregiudica eventuali posizioni prese nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione riguardo alle altre misure proposte relative alla certificazione, né nei confronti delle autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione dell'UE in merito alla compatibilità dei provvedimenti di attuazione nazionali con il diritto dell'UE.

⁴ Pari a circa il 14% del proprio reddito totale.

La Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. Si invita l'AEEG a comunicare alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del presente parere, se ritiene che, conformemente alle norme dell'UE e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 23.1.2013

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria